

Il "contributo unificato di iscrizione a ruolo" – Cos'è e come si paga

Il contributo unificato è un tributo introdotto dal dpr n. 115/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" previsto quando si procede all'iscrizione a ruolo di una causa civile e amministrativa.

Il contributo unificato è dovuto, in base al valore (a scaglioni) della controversia o alla sua tipologia (art. 13 del TU dpr 115/2002):.

Gli importi del contributo e le tipologie di cause esenti sono consultabili nelle tabelle riassuntive.

Il contributo unificato ha anche una finalità sanzionatoria:

- quando il difensore omette di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax o il proprio codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà;
- quando la parte che si costituisce in giudizio modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e procedere al contestuale pagamento di un autonomo C.U. determinato in base al valore della domanda proposta (ex art. 14, comma 3 D.P.R. 115/02). L' assenza della dichiarazione di valore comporterà l'applicazione del valore di cui al comma 1 lettera g) art. 13 ossia superiore a € 520.000,00, per cui il contributo unificato è quello massimo, pari a € 1.696,00.
- nel caso in cui l'impugnazione viene respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile il contributo unificato dovuto per l'impugnazione è normativamente previsto il raddoppio del contributo.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale*;
- le banche utilizzando il modello F23 (vedi modulo compilabile);
- le tabaccherie e gli agenti della riscossione;
- con modalità telematiche (vedi Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link che segue:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?tab=tab_scheda&contentId=SPR382&previousPage=pst_1_8)

Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il modello* per la comunicazione di versamento e su questo applicare l'apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento. Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto.

Per i casi in cui sussiste l'obbligo di versare il contributo unificato ma non si deve provvedere con iscrizione a ruolo, (ad esempio nel caso di riconvenzionale con modifica del valore della causa) è stato approvato un nuovo modello.

Se per pagare il contributo unificato e così pure i diritti forfetizzati di € 27,00 si usa il modello F23 (VEDI MODULO):

- il codice tributo è: 941T per il contributo unificato, 943 T per i diritti forfetizzati;

* approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002

- il Codice Territoriale è Venezia L736
- il codice ente HVE

Qualora il pagamento del contributo unificato sia avvenuto tramite marche, la cui scansione è stata inviata telematicamente, le originali delle stesse dovranno essere prodotte in cancelleria al fine del relativo annullamento.¹

Qualora ciò non avvenga dopo 30 giorni verranno trasferiti gli atti all'Ufficio Recupero Crediti per la relativa procedura di recupero.²

Del pari, ogni qualvolta manchi l'univoca riconducibilità del versamento alla causa nella scannerizzazione del versamento (ad esempio, versamento di c/c postale che non contenga idonea causale), il procuratore della parte, dovrà depositare presso l'Ufficio l'originale della ricevuta,

RIMBORSO

Il diritto al rimborso sussiste nel caso di versamento non dovuto o eccedente.

Il diritto al rimborso deve essere esercitato a pena di decadenza entro 2 anni dal pagamento.³

VERSAMENTO DI NUOVO IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO UNIFICATO NELLE IPOTESI DI IMPUGNAZIONE DICHIARATA INAMMISSIBILE O RESPINTA DAL MAGISTRATO EX ART. 13 co. 1 quater DPR 115/2002

Qualora il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti di cui sopra per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui allo stesso art. 13, l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito dello stesso e può essere effettuato con tutte le modalità previste, in Cancelleria, ENTRO 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO.

Successivamente alla trasmissione degli atti all'Ufficio Recupero Crediti il pagamento non potrà più essere effettuato con marca da bollo, ma esclusivamente con mod.F23 riportante il codice 9D1, spontaneamente o a seguito della prima notifica dell'invito al pagamento da parte di Equitalia Giustizia, con l'unico aggravio delle spese postali.

¹ cfr. punto 14 Circolare Dir. Gen. Giustizia Civile 23/10/15 in tema di processo civile telematico, secondo la quale la cancelleria deve invitare *“il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.*

² Cfr. Nota Min. Giustizia DAG n. 0060374.U del 29/3/17 *“poiché il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell'articolo 15 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, esso non può che equivalere, ai fini in esame, all'omesso versamento del contributo unificato. Alla luce di quanto precede, si deve dunque rispondere affermando che il cancelliere, dopo aver prontamente invitato l'avvocato per le vie brevi a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato (al fine di effettuare il dovuto annullamento ex art. 12 D.P.R. n. 642 del 1972), debba – in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell'atto – attivare la procedura di cui all'art.248 del T.U. Spese di Giustizia notificando alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto e, in caso di mancato pagamento “entro un mese”, trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia S.p.a. (incaricata di attivare la procedura di riscossione del contributo unificato in base alla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia).Ove poi l'avvocato provveda ad effettuare il deposito della ricevuta in questione successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa (ai fini di cui sopra) e a richiedere al concessionario della riscossione l'archiviazione senza esito della procedura di recupero del credito”.*

³ cfr. circolare M.E.F. 33/2007 e moduli per la richiesta di rimborso